



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Coordinamento Risorse Naturali
Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles
Coordination des Ressources Naturelles

Località Amérique n° 127/a
11020 Quart (Aosta)
Tel. 0165/776111
Fax 0165/765814 - Telex 210820

Corpo Forestale Valdostano.
Corps Forestier Valdôtain



Prot. N.
Vs./Rif.

929/RN

Aosta, -
Aoste,

1 3 FEB. 1998



Alle Stazioni forestali
SEDI

Al personale forestale c/o il
Comando centrale
SEDE

Ai brigadieri f.li c/o sez. polizia giudiziaria
della Procura della Repubblica presso la
Pretura di Aosta
SEDE

OGGETTO: Articolo 201, comma 3, Codice della strada. Modalità di esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni previste dallo stesso Codice.

Pervenuta dal competente Servizio Sanzioni amministrative, si trasmette l'allegata circolare emanata dal Ministero dell'interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, n. 105, in data 17.12.1997, di pari oggetto, concernente il parere espresso dal Consiglio di Stato sull'esatta interpretazione dell'indicato articolo 201, comma 3, c.d.s..

In particolare, l'Alto Consesso ha ritenuto, con ciò contraddicendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 15 maggio 1992, n. 5789), che la notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze-ingiunzioni sia valida se effettuata in uno dei luoghi indicati nel terzo comma dell'art. 201 c.d.s. (e cioè, indirizzo anagrafico del trasgressore risultante dai documenti di guida, dalla carta di circolazione o dai registri automobilistici), a prescindere dalla circostanza che

il luogo di effettiva residenza o domicilio sia diverso o che il destinatario sia irreperibile.

Ciò significa che in tali casi, ed in particolare ogni qualvolta sia attestata l'irreperibilità del trasgressore, l'agente accertatore non è obbligato a procedere agli adempimenti propri del rito degli irreperibili, di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, comunicazione a mezzo raccomandata A/R), essendo ritenuta sufficiente, ai fini della validità dell'atto, la notificazione eseguita al domicilio legale del trasgressore, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli o dal PRA.

Resta inteso che la suddetta disciplina delle notificazioni ha carattere speciale, come tale essendo riservata alle sole violazioni commesse in spregio alle norme contenute nel codice stradale. Pertanto, le notificazioni degli estremi di ogni altra violazione (es. circolazione strade poderali, flora, fauna, ecc.) continuano ad essere effettuate nell'osservanza delle norme generali previste dall'articolo 14 della l. 689/1981 e, per rinvio, delle modalità previste dai relativi articoli del codice di procedura civile, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 140, in caso di accertata irreperibilità del trasgressore.

Quanto sopra, per opportuna conoscenza e norma di servizio.

Distinti saluti.

SF/sf



IL CAPO SERVIZIO
- Dott. Paolo OREILLER -



CIRCOLARE N.105

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi

Prot. M/2413/26

Roma, 17 dicembre 1997

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA
AOSTA

e. per conoscenza:

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 - Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera
e postale
- SEDE

OGGETTO: Articolo 201, comma 3, Codice della strada. Modalità di esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni previste dallo stesso Codice.

Come è noto l'art. 201, comma 3, del Codice della strada, in materia di "notificazione delle violazioni", dopo aver richiamato le norme generali del codice di procedura civile e quelle per la notifica a mezzo del servizio postale, dispone testualmente: "Comunque le notificazioni si intendano validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
SERVICE DES PERMIS DE CONDUIRE
ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Série 5 Cat. 19 Fasc. 3

5 GEN 1998

Prof. AKI Civ. SA



Ministero dell'Interno

Direzione Generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente”.

Sotto la vigenza della diversa formula dell'art. 141 del vecchio codice, la Corte di Cassazione (Sezione I, 15 maggio 1992, n. 5789) aveva affermato che il mancato reperimento del destinatario nel luogo di residenza risultante dal pubblico registro automobilistico ne imponesse la ricerca ai fini del completamento del procedimento notificatorio, e che, in caso di esito infruttuoso di tale ricerca, l'esecuzione della notificazione dovesse aver luogo con le formalità previste per il caso di irreperibilità del destinatario, non potendosi ritenere sufficiente l'attestazione della mancata consegna dell'atto per avvenuto trasferimento della residenza risultante dal suddetto registro.

Pertanto, questa Direzione Generale ha ravvisato la opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato sull'esatta portata precettiva del richiamato art. 201. In particolare, è stato chiesto al suddetto Alto Consesso di far conoscere se, nel caso in cui l'agente notificatore abbia attestato la irreperibilità del destinatario nel luogo risultante dalla documentazione indicata nello stesso art. 201, la notifica dovesse considerarsi "validamente eseguita", ovvero dovesse farsi luogo al deposito presso la casa comunale e alle altre formalità previste dall'art. 140 del codice di procedura civile.

Con l'unito parere n. 1070/97 del 28 maggio 1997 la Sezione I del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che "la notifica del verbale di accertamento o dei provvedimenti di ingiunzione del Prefetto, ai sensi dell'art. 204 codice civile, sia validamente effettuata presso l'indirizzo anagrafico del trasgressore risultante dai documenti elencati nel terzo comma dell'art. 201 c.d.s.".



Ministero dell'Interno

Pertanto, in base al suddetto parere, il richiamato indirizzo giurisprudenziale deve intendersi superato.

Le SS.LL. sono pregate di attenersi al suddetto parere e di portarlo a conoscenza di tutti gli organi legittimati all'accertamento delle violazioni previste dal codice della strada ai sensi dell'art. 12 dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Catalani)